

## DIRITTO SOCIETARIO

### **Limiti alla circolazione delle azioni per atto tra vivi**

di Dottryna



**La partecipazione sociale in una S.p.a. è rappresentata da azioni: le azioni sono un titolo rappresentativo dei diritti e degli obblighi previsti in capo al socio.**

**Al fine approfondire la disciplina civilistica delle azioni e della loro circolazione, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Societario”, una apposita *Scheda di studio*.**

**Il presente contributo si occupa nello specifico dei limiti alla circolazione delle azioni derivanti da un atto tra vivi.**

La **circolazione** delle azioni per atto tra vivi può essere **limitata**:

- dalla **legge**;
- da **specifici accordi tra soci**;
- dallo **statuto**.

Accanto ai **limiti statutari**, si collocano talune ipotesi in cui il divieto è stabilito dal **codice civile** o da **leggi speciali**:

- **prima dell'iscrizione della società nel Registro imprese**, le azioni non possono costituire oggetto di una **offerta al pubblico** di prodotti finanziari, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione (**articolo 2331 cod. civ.**);
- nel caso di **conferimento in natura, con relazione di stima**, non possono esser cedute le azioni relative ai conferimenti in oggetto prima che ne sia stata **controllata la valutazione** (**articolo 2343, cod. civ.**);
- nel caso di **conferimenti in natura, senza relazione di stima**, non possono essere **cedute** le azioni fino all'**iscrizione nel Registro delle imprese** della **dichiarazione degli amministratori**, attestante che il **valore** dei beni conferiti è **almeno pari** a quello loro attribuito ai fini della determinazione del **capitale sociale** e dell'eventuale **sovraprezzo** (**articolo 2343 quater, cod. civ.**);
- le **azioni con prestazioni accessorie** sono **trasferibili** solo con il **consenso degli amministratori** (**articolo 2345 cod. civ.**);

- le azioni delle **società fiduciarie** e di **revisione**, nonché le **azioni delle società cooperative**, sono **intrasferibili** senza il **consenso** dell'organo amministrativo.

Ulteriori **limiti**, cd. **convenzionali**, possono sorgere a seguito di **accordi stipulati tra le parti**. Si pensi, a tal proposito, a quelli che vengono comunemente definiti **"sindacati di blocco"**.

Ai sensi dell'**articolo 2355 bis cod. civ.**, lo **statuto** può prevedere:

- il **divieto di trasferimento delle azioni nominative** o di quelle per le quali **non si è fatto luogo alla emissione di titoli azionari**, per un **periodo di cinque anni** dalla costituzione della società, o da quando viene introdotto,
- **particolari condizioni per il trasferimento delle azioni**.

Con specifico riferimento alle **"particolari condizioni"** per il **trasferimento** delle azioni meritano di essere richiamate le **clausole di prelazione**, le **clausole di gradimento** e le **clausole di accodamento**.

Tra le **"particolari condizioni"** che **limitano il trasferimento delle azioni**, la **dottrina** prevalente:

- **ricomprende le clausole di accodamento**, o **tag along** (in forza delle quali il **socio** che **intende vendere** le proprie azioni deve garantire l'impegno, da parte del terzo acquirente, all'**acquisto di tutte le azioni** degli altri soci, alle stesse condizioni economiche). In questo caso, infatti, il **socio di maggioranza potrebbe essere limitato nella cessione**, ove il terzo non volesse assumersi l'obbligo di acquistare tutte le azioni;
- **non ricomprende le clausole di trascinamento**, o **drag along** o **bring along** (in forza delle quali i **soci** si obbligano a **vendere le loro azioni** nel caso in cui il **socio di maggioranza** decida di **vendere la propria partecipazione**, alle stesse **condizioni contrattuali**, o a un prezzo minimo predeterminato). Queste clausole, infatti, in nessun modo si ritengono limitative della circolazione delle azioni e **non può quindi trovare applicazione** la disciplina di cui all'**articolo 2355 bis civ..**

